

Tuttavia l'art. 4 delle Working Time Regulations 1999 (SI 1999/3372) ha successivamente introdotto un nuovo paragrafo all'art. 20 del regolamento del 1998, che recita così:

«(2) Qualora parte dell'orario di lavoro del lavoratore, sia misurata o predeterminata o non possa essere determinata dal lavoratore stesso ma le caratteristiche dell'attività esercitata siano tali per cui il lavoratore, anche senza esservi obbligato dal datore di lavoro, possa svolgere il lavoro la cui durata non sia misurata o predeterminata o possa essere determinate dal lavoratore stesso, gli artt. 4, nn. 1 e 2, 6, nn.1 e 2 e 7 possono essere applicati solo a quella parte dell'orario di lavoro che sia misurata o predeterminata o che non può essere determinata dal lavoratore stesso».

(Gli artt. 4 e 6 disciplinano rispettivamente la durata massima dell'orario di lavoro settimanale e la durata del lavoro notturno).

Tale modifica ha aggiunto un'esenzione nei casi in cui l'orario di lavoro del lavoratore sia parzialmente misurato, predeterminato o determinato dal lavoratore e parzialmente no. In tali casi, le disposizioni relative all'orario di lavoro settimanale e al lavoro notturno si applicano solo in relazione a quella parte del lavoro dei lavoratori che è misurata, predeterminata o che non può essere determinata dal lavoratore stesso.

Secondo la Commissione, l'art. 20, n.2, va oltre i limiti consentiti dalla deroga di cui all'art. 17, n. 1, che si applica solo ai lavoratori il cui intero orario di lavoro non sia misurato, predeterminato o possa essere determinato dai lavoratori stessi

### **Attuazione delle disposizioni relative ai periodi di riposo dei lavoratori**

Gli artt. 3 e 5 della direttiva stabiliscono periodi minimi di riposo giornaliero e settimanale per ogni lavoratore. Le disposizioni corrispondenti della legge nazionale del Regno Unito si trovano negli artt 10 e 11 del regolamento del 1998. Tuttavia la Sezione 5, degli orientamenti del Department of Trade and Industry (Ministero per il commercio e l'industria) relativi all'attuazione del regolamento del 1998, (intitolata «Tempo libero») recita come segue:

I datori di lavoro sono tenuti a garantire che i lavoratori possano prendere i loro periodi di riposo, ma non che li prendano effettivamente.

In altre parole, ai datori di lavoro è stato indicato che essi non sono tenuti a garantire che i lavoratori invocino e beneficino effettivamente dei periodi di riposo a cui hanno diritto, ma solo che non vi sia alcun ostacolo per il lavoratore che intenda farlo.

Secondo la Commissione, in tal modo gli orientamenti sostengono e incoraggiano chiaramente una prassi di inadempimenti ai requisiti della direttiva.

(<sup>1</sup>) GU L 307 del 13.12.1993, pag. 18

### **Ricorso del 25 novembre 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee**

**(Causa C-485/04)**

(2005/C 31/17)

*(Lingua di procedura: l'italiano)*

Il 25 novembre 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori G. Valero Jordana e D. Recchia, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2003/17/CE (<sup>1</sup>) del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE (<sup>2</sup>) relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'articolo 2 di tale direttiva;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

*Motivi e principali argomenti:*

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 30 giugno 2003.

(<sup>1</sup>) GU L 76 del 22.3.2003, pag. 10.

(<sup>2</sup>) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.